



Regione Umbria

Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Regionale
Piazza Italia
PERUGIA

Prot. N



L'Assessore

Oggetto: Atto n. 1383/BIS - DDL: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti"

REGIONE UMBRIA

TEL.
FAX

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

L'Assessore
Fabrizio Bracco

Perugia, dicembre 2013



Emendamento al disegno di legge

Atto n. 1383/BIS - DDL: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti"

1) Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art.

(Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Umbria dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa)

1. I Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio umbro che facciano istanza alla Regione i sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche private alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.lgs 178/2012, i Comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica dello Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione i componenti degli organi direttivi con l'indicazione delle cariche ricoperte e del rappresentante legale e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
3. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.



RELAZIONE

Si precisa che il differimento di 6 mesi (non oltre il 30 giugno 2014), previsto al comma 1, Il capoverso, dell'art. 1-bis del Dlgs 178/2012, inserito dall'art. 4, comma 10-ter del DL 101/2013, per l'assunzione di personalità giuridica di diritto privato è legato (così come reso noto dal Presidente Regionale della Croce Rossa) solo a criticità economico-patrimoniali, che nel territorio umbro non sussistono, e di assicurazione e mantenimento dei livelli occupazionali alla data del 31.12.2013 legate a convenzioni nella veste di ente pubblico; quindi, qualora si fossero inoltrate le indicate istanze non sarebbero state accolte.

In questo momento la Croce Rossa dell'Umbria vive la difficoltà ed il timore di non poter svolgere in maniera continuativa le attività di soccorso, supporto, emergenza ecc. in quanto i Comitati locali e provinciali non hanno personalità giuridica definita e riconosciuta, ritenendo, pertanto, necessaria l'emanazione di un atto che temporaneamente li riconosca fino all'espletamento del passaggio giuridico che l'Ente sta affrontando e alla definizione dei decreti attuativi da parte dei Ministeri vigilanti e competenti (Economia, Difesa e Salute).

Nelle more del completamento della procedura di riforma, si richiede pertanto un intervento legislativo con carattere di necessità e urgenza.

D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178

Art. 1 *Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana*

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'[articolo 3](#), comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#). L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. [\(2\)](#)



2. Dal 1° gennaio 2015 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi. ⁽²⁾

L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, **le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione.** L'Associazione e le sue strutture territoriali **possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale.** L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale. **L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale** è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.

Art. 1-bis *Trasformazione dei comitati locali e provinciali* ⁽³⁾

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. **I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013**, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e **sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale**, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la **legge 7 dicembre 2000, n. 383**. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati,



con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.

Art. 3 *Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli [articoli 1](#) e [2](#)*

In vigore dal 31 ottobre 2013



1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'*articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97*, secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011;

b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005* agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I Presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della Regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI; ⁽⁶⁾

c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2015, esercitando le competenze attribuite dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.*



97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice Presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell'[articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005](#). Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data. ⁽⁶⁾

2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\)](#). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente nazionale. **L'associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2015, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.** ⁽⁷⁾

3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013 e il 2014 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013 e 2014, nonché ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera c\)](#), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili. ⁽⁸⁾

Art. 4 Patrimonio ⁽⁹⁾

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2014, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\)](#) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2016, l'Ente: ⁽¹⁰⁾



a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2014, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013; ⁽¹¹⁾

b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;

c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;

d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali; ⁽¹²⁾

e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;

g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e con le modalità di cui all'[articolo 2](#), comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'[articolo 1](#), comma 4. ⁽¹²⁾

2. Sino al 31 dicembre 2016 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. ⁽¹³⁾

3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.

4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2015, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2016. ⁽¹³⁾



6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 è trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del [regio decreto n. 267 del 1942](#), e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'[articolo 198](#) dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2014 e da quello di cui all'[articolo 2](#), comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2016. ⁽¹⁴⁾